



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AREZZO
SEZIONE CIVILE

Il Tribunale, nella persona del giudice unico dr. ssa Carmela Labella
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al N. 1528/2023 R.G. promossa da:

Parte_1

rappresentata e difesa dall' avv. [REDACTED], elettivamente domiciliata presso e
nello studio dell' avv. [REDACTED], come da procura in atti

PARTE ATTRICE

contro

Controparte_1

rappresentato e difeso dall' avv. [REDACTED] e dall'avv. [REDACTED]
elettivamente domiciliato presso il loro studio, come da procura in atti

PARTE CONVENUTA

CONCLUSIONI

All' udienza del 12.09.2024,
per la parte convenuta, l' avv. [REDACTED] e l'avv. [REDACTED]
sostituiti dall'avv. [REDACTED], concludono come segue: dichiarare improcedibile la domanda
attore ex art.5-*quater* d. lgs. 28/2010, per mancata introduzione della procedura di mediazione
facoltativa da parte dell'attore onerato, con condanna della parte attrice al rimborso delle spese

processuali e compensi; in subordine, concludono come in comparsa di costituzione; rinunciano ai termini ex art. 189 c.p.c.;

FATTO E DIRITTO

Con atto di citazione ritualmente notificato *Parte_1* chiedeva al Tribunale adito “(...) *In via principale - Accertare e dichiarare l’inadempimento esclusivo del sig. CP_1 [...] nell’esecuzione dei richiamati contratti stipulati con la Controparte_2 - Accertare e dichiarare il comportamento contrattuale del sig. Controparte_1 connotato da dolo e mala fede contrattuale. - per l’effetto condannare il convenuto al ristoro in favore della Parte_1 dei costi sostenuti per l’intero investimento discografico, ammontanti ad € 130.000,00, nonché al risarcimento dei danni per il mancato guadagno quantificato in € 70.000,00, oltre agli interessi di mora come per legge. In ogni caso, con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa (...)*”.

Con comparsa di costituzione e risposta ritualmente depositata, si costituiva [...] *CP_1* ed eccepiva l’infondatezza della domanda di cui chiedeva il rigetto. Spiegava, altresì, domanda riconvenzionale tesa alla condanna di parte attrice al risarcimento dei danni materiali e morali asseritamente subiti a seguito degli inadempimenti posti in essere dalla arte attrice; con ogni conseguenza anche in ordine alle spese del giudizio.

Con provvedimento del 07.09.2023, veniva disposto che le parti esperissero il tentativo facoltativo di mediazione “(...) *con onere di impulso a carico della parte attrice, entro il termine di gg. 15 dalla comunicazione della presente ordinanza (...)*”.

Alla prima udienza, tenutasi in data 12.09.2024, preso atto della rinuncia ai termini di cui all’ art. 189 c.p.c., a causa veniva rimessa in decisione sulle conclusive richieste dei procuratori di parte convenuta in epigrafe riportate.

Ai dell’art. 5-*quater*, comma primo, d. lgs. n. 28/2010 rubricato “*Mediazione demandata dal giudice*”, il Giudice, fino al momento della precisazione delle conclusioni “(...) *può disporre, con ordinanza motivata, l’esperimento di un procedimento di mediazione (...)*”.

Ai sensi del successivo comma secondo del medesimo articolo, la mediazione demandata dal Giudice “(...) *è condizione di procedibilità della domanda giudiziale (...)*”.

Infine, ai sensi del comma terzo del ridetto art. 5-*quater*, d. lgs. n. 28/20103 “(...) *quando la mediazione non risulta esperita, il giudice dichiara l’improcedibilità della domanda giudiziale (...)*”.

Ciò posto, deve evidenziarsi che questo Giudice, con provvedimento del 07.09.2023, ha disposto che le parti esperissero il tentativo facoltativo di mediazione “(...) *con onere di impulso a carico della parte attrice, entro il termine di gg. 15 dalla comunicazione della presente ordinanza (...)*”.

Nel caso in esame parte attrice non solo non ha fornito la prova di aver esperito il suddetto procedimento di mediazione, ma non ha neppure ritenuto di comparire alla prima udienza fissata nel suddetto provvedimento.

Non resta, pertanto, che dichiarare la improcedibilità della domanda proposta da parte attrice, ai sensi del comma terzo dell' art. 5-*quater*, d. lgs. n. 28/20103.

Tanto premesso deve ora evidenziarsi che la declaratoria di improcedibilità costituisce ragione ostativa all'esame dell'atto introduttivo del giudizio da parte del Giudice e, pertanto, deve ritenersi che, laddove pronunciata, il Giudice non potrà esaminare il merito della questione portata alla sua attenzione, con chiusura del giudizio "in rito".

Tale declaratoria, inoltre, deve essere resa con sentenza, dal momento che si tratta di una statuizione di natura decisoria, anche se solo in rito.

Quanto alle spese del giudizio, questo Giudice ritiene di poter condividere l' orientamento espresso da parte della Giurisprudenza di merito (cfr. Trib. Lamezia Terme, 22 giugno 2012; Tribunale di Messina, 7 febbraio 2024) secondo cui non sussistono le gravi ed eccezionali ragioni richieste dalla legge per la compensazione delle spese atteso che, parte attrice, con la propria condotta, ha dato avvio al procedimento senza poi compiere gli adempimenti necessari per la sua prosecuzione.

Ed è proprio il manifesto inadempimento della parte attrice ad un onere processuale, la ragione più che sufficiente per affermare l'insussistenza di alcun valido motivo per disporre la compensazione delle spese di lite.

Peraltro, nella ordinanza con la quale si è disposta la mediazione facoltativa era stato onerato espressamente l'attore ad instaurare la procedura di mediazione; sicché la declaratoria di improcedibilità è stata determinata da un'iniziativa giudiziaria rivelatasi, poi, incompleta, per la mancata ottemperanza da parte sua agli oneri procedurali sottesi alla sua definizione.

In altre parole, in forza del criterio generale di cui all'art. 91 c.p.c., deve ritenersi che le spese di lite debbano porsi a carico della parte attrice, ossia della parte che ha intrapreso una iniziativa giudiziaria - instaurando il relativo processo -, rivelatasi, poi, incompleta, per la mancata ottemperanza, da parte della stessa, agli oneri procedurali sottesi alla sua definizione, così costringendo l' altra parte alla sopportazione delle spese connesse a detta iniziativa.

In conclusione le spese giudiziali devono porsi a carico di parte attrice e si liquidano – tenuto conto delle tabelle di cui al D.M. n. 54/2014 e succ. mod. – come segue: euro 2.552,00 per la fase di studio della controversia; euro 1.628,00 per la fase introduttiva del giudizio.

Non si è ritenuto di liquidare le spese per la fase istruttoria e per a fase decisionale in quanto la parte convenuta non ha depositato le memorie ex art. 171-ter c.p.c. ed ha, inoltre, rinunciato ai termini di cui all'art. 189 c.p.c..

P.Q.M.

Il Tribunale di Arezzo, definitivamente pronunciando nella causa di cui in epigrafe, ogni diversa domanda ed eccezione così provvede:

1. dichiara la improcedibilità della domanda proposta da parte attrice;
2. condanna, per l'effetto, la parte attrice a rimborsare alla parte convenuta le spese di lite, che si liquidano in euro 545,75 per spese ed euro 4.180,00 per competenze professionali, oltre Spese Generali, IVA, CPA se dovute.

Arezzo, 16/09/2024

il Giudice
Dott. ssa Carmela Labella